COMUNE DI CATANZARO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 198 *del Reg.* | **Oggetto:** | LEGGE ANTINQUINAMENTO N.319/76. APPROVAZIONE REGOLAMENTO FOGNATURE.

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19,15 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e d'urgenza ed in unica convocazione.

~~All'appello nominale~~, sono presenti

CONSIGLIERI	Presenti Assenti	CONSIGLIERI	Presenti Assenti
ALBERTI Antonio	ASSENTE	MAZZA Leonardo	
BIANCO Natalino	ASSENTE	MAZZACUA Luigi	
BORDINO Vito	ASSENTE	MELLEA Francesco	ASSENTE
CANINO Elio		MENNITI Domenico	
~~CARBONE Maria in Fonte~~ AMATO P.		MENNITI Vincenzo	
CASALE Giuseppe	ASSENTE	MICELI Raffaele	
CIMINO Antonio	ASSENTE	MILITANO Rosario	ASSENTE
CORSI Francesco	ASSENTE	MULE' Cesare	
COSIMO Nazareno	ASSENTE	PANELLA Giuseppe	
DARDANO Nicola		~~PISANO Pantaleone~~ MULEO Alfonso	ASSENTE
FERRAGINA Giuseppe		PITTELLI Giancarlo	ASSENTE
FERRARA Aldo		POLITANO Franco	ASSENTE
FERRUCCI Ugo		PUCCIO Vincenzo	
FRISINI Michelangelo		RIOLO Michele	ASSENTE
FRONTERA Arturo	ASSENTE	~~ROCCA Giuseppe~~ FERRARA FED. M.	
FURRIOLO Marcello		SACCA' Mario	ASSENTE
GUERRIERO Giuseppe		SARACCO Guido	ASSENTE
LAGONIA Antonio		SPACCAFERRO Bruno	
LIBRANDI Maria		TALLINI Domenico	ASSENTE
~~LOIERO Agazio~~ VINCELLI Luigi	ASSENTE	TORCHIA Domenico	ASSENTE

Presenti N. 21

Assenti N. 19

Presiede il Sindaco, avv. Marcello FURRIOLO

Assiste il Segretario Generale Reggente, dott. Michele CARUSO

La seduta è pubblica.

ORDINANZA N. 7

CITTÀ DI CATANZARO

Assessorato Igiene del territorio - Ecologia e Ambiente

Geom. Umberto Di Tardo

AL GEOM. LEONE IL SINDACO

VISTA: La legge n. 319 del 10 maggio 1976. CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTENUTI si cui all'art. 9 - ultimo comma - e del successivo art. 15;

VISTO: Il Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 che regolamenta lo smaltimento degli "olii esausti";

VISTA: La Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4 febbraio 1977;

VISTO: Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, emanato ai sensi della citata Legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 650;

VISTA: La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla Riforma Sanitaria;

VISTI: La Legge 8 ottobre 1976, n. 690 ed il Decreto Legge 10 agosto 1976, n. 544;

VISTA: La Legge Comunale e Provinciale - T.U. approvato con R.D. 4/2/1915, n. 148;

VISTO: Il vigente Regolamento Comunale sul Servizio Fognatura Urbana all'uopo emanato per la tutela delle acque dall'inquinamento;

allo scopo di intervenire per osservare e fare osservare le richiamate disposizioni legislative a tutela delle acque dall'inquinamento; con la presente

O R D I N A

1°) È fatto obbligo a tutti coloro i quali esercitano attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e zootecniche; nonché ai titolari di insediamenti abitativi (insediamenti civili) o di quelli assimilabili a questi ultimi e che attualmente scaricano nella pubblica fognatura, senza alcuna autorizzazione o che riversano, liberamente, liquami sul suolo, sottosuolo, fiumi, torrenti, mare, ecc. o usano altri sistemi di smaltimento liquami, di indicare e denunciare, per iscritto, al competente ASSESSORATO IGIENE TERRITORIO ECOLOGIA E AMBIENTE, sito in Via Carlo V - Catanzaro, il sistema di smaltimento dei liquami, corredando detta denuncia di:

a) - Stralcio planimetrico in scala 1:500 con riportato il tracciato della fogna, la ubicazione dell'insediamento, la natura, la portata e la destinazione d'uso dello stesso, notizie queste riferite anteriormente al 10 maggio 1976, data di entrata in vigore della Legge N. 319;

b) - Certificato di abitabilità dell'immobile e di destinazione d'uso dei locali;

c) - Licenza edilizia o concessione ad edificare rilasciata dal Comune;

d) - Relazione tecnica esplicativa sul sistema fognario, sui materiali impiegati, sul sistema di pretrattamento e di smaltimento dei liquami; il tutto sottoscritto dall'interessato e da un tecnico libero professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale;

2°) È altresì fatto obbligo a tutti coloro i quali intendono esercitare le richiamate "Attività" di cui al precedente punto 1°) della presente Ordinanza, a presentare e prima dall'intraprendere le rispettive attività, regolare istanza corredata dai sopra descritti "elaborati", al suddetto ASSESSORATO IGIENE TERRITORIO-ECOLOGIA e AMBIENTE di questa Amministrazione, tendente ad ottenere la "prescritta autorizzazione" ad usufruire del Servizio Comunale di Fognatura, ove questa trovasi ad una distanza non superiore ai metri 400 dall'insediamento cui s'intende collegare ed il cui dislivello, dal punto di presa non superi i metri 30. In caso contrario gli interessati dovranno, comunque, documentare il sistema che andranno ad adottare per lo smaltimento dei liquami prodotti dal proprio "insediamento" ai sensi e per gli effetti della richiamata Delibera del Comitato dei Ministri, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.

INOLTRE SI FA ASSOLUTO DIVIETO

di immettere, nella pubblica fognatura — se non preventivamente ed idoneamente trattati —: benzina, benzolo, olii combustibili od altri derivati da "idrocarburi", nonché sostanze tossiche quali: acidi in genere, fluidi con temperature superiori ai 35° C, grassi, cere, olii emulsionati o non, sostanze in grado di solidificare o diventare viscose a temperature comprese tra 1 e 35° C., scarichi contenenti residui di ferro, rame, cromo, zinco, fenoli, ed altre sostanze in grado di emettere odori ad alta intensità, materiali radiattivi od isotopi, coloranti, acque provenienti da tintorie o da industrie di coloranti, soluzioni o acque contenenti acido tannico o soluzioni vegetali affini, nonché liquidi contenenti "PH" inferiore a 6.

Gli interessati sono tenuti ad osservare il contenuto della presente Ordinanza e darvi adempimento entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di emanazione della stessa.

Gli Organi di Polizia Municipale nonché quelli Sanitari della U.S.L. N. 18 curerranno i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle citate disposizioni.

Eventuali inadempienze a quanto sopra ordinato saranno perseguibili a norma di legge ivi compresa l'azione penale prevista a carico dei contravventori.

Dalla Residenza Municipale, li 19 gennaio 1987

IL SEGRETARIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE DEL TERRITORIO

Il relatore, Assessore ai LL.PP., in ordine all'oggetto espone la seguente relazione: ""In attuazione a quanto dalla legge n.319/76 (tutela delle acque dall'inquinamento), i Comuni, ai sensi della legge ed in particolar modo a quanto evidenziato negli artt.6 e 8 lett. C, devono gestire i servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e processo di smaltimento dei fanghi residuati ecc.,per meglio gestire i servizi di cui sopra. La stessa legge fa riferimento all'elaborazione da parte dei Comuni, di apposito Regolamento Comunale per tale servizio e ai Piani Regionali di risanamento al fine di poter meglio classificare gli insediamenti civili da quelli produttivi, in particolar modo, laddove l'interpretazione della stessa non consente di stabilire a quali disposizioni devono attenersi o quale tabella parametrica devono rispettare tutti quegli insediamenti che pur essendo classificati dalla legge 319/76 insediamenti civili, danno origine a scarichi altamente inquinanti, non assimilabili con quelli prettamente civili. Detti scarichi, pur essendo sottratti al regime giuridico degli insediamenti produttivi, dovranno essere regolamentati da "prescrizioni preventive", con le quali si stabiliscono delle tabelle intermedie da rispettare, con valori tali che gli scarichi non siano di danno al corpo ricevente, quindi alla salute pubblica. Lo schema in questione prevede i criteri e le metodologie circa gli allacci alla fognatura comunale, i tipi di utenze, le tariffe, prescrizioni edilizie, scarichi concessi condizionatamente ecc. sempre seguendo le indicazioni di cui alla delibera del Comitato dei Ministri, per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 21/2/77. TAle schema è stato approvato ad unanimità dalla competente Commissione, preposta a tale esame, nonchè dai Consigli delle Circoscrizioni 1^- 3^- 4^- 6^- 7^ mentre i Consigli della 2^ e 8^ non hanno fatto pervenire alcun parere, inoltre è stato sottoposto all'esame della Commissione AA.GG. che lo ha approvato, con alcune indicazioni ed integrazioni, nella seduta del 25/1/84 e che l'Ufficio ha provveduto ad esprimere le proprie osservazioni"";

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione di cui sopra;
VISTO ed esaminato il "Regolamento Servizio di Concessione di scarichi nella fognatura urbana e norme per la tutela delle acque dall'inquinamento' e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione speciale per l'esame dello schema di regolamento di che trattasi, nonchè della Commissione AA. GG. e la relativa relazione dell'Ufficio;
VISTI,altresì, i pareri dei Consigli delle Circoscrizioni 1^-2^-4^-5^-6^-7^

D E L I B E R A

di approvare il "Regolamento Servizio di concessione di scarichi NELLA fognatura urbana e norme per la tutela delle acque dall'inquinamento",che consta di n.30 articoli e relativi allegati (lettera di autorizzazione con relative prescrizioni e tabella parametrica per scarichi provenienti da insediamenti di cui al sub b e sub f o ad altri assimilabili a quelli civili) e che si alliga alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Per le determinazioni non previste nel Regolamento Comunale, vale quanto riportato nella legge 319/76 - Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 e quanto riportato nel Piano Regionale di Risanamento.

CITTA' DI CATANZARO

UFFICIO TECNICO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

L'INGEGNERE CAPO

Dott. Ing. Aldo PICCIOTTI

CITTA' DI CATANZARO

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO DI CONCESSIONE DI SCARICHI NELLA FOGNATURA URBANA E NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

=G e n e r a l i t à

Il Comune di Catanzaro in conformità alla Legge 10 maggio 1976 n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ed alla legge 8 ottobre 1976 n° 690 che ha convertito in legge con modificazioni, il decreto legge 10 agosto 1976 n° 544.- :

Considerato che, in base alla sopracitata legge occorre provvedere alla regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

Con deliberazione n° 393 del 26/2/1981 ha costituito apposita commissione di studio che ha provveduto all'esame del presente regolamento, contenente i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alla legge 10 maggio 1976 n° 319.-

./.

ART.1 - SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE LURIDE

Il servizio di fognatura e quello di depurazione delle acque luride sono gestiti direttamente dal Comune con proprio personale.

Tutte le case di abitazione,nonchè gli edifici ed i locali pubblici e privati non adibiti a residenze,e gli esercizi commerciali ricadenti in zone servite dalla fognatura debbono allacciarvisi, previa domanda in carta legale al Sindaco. L'utente è tenuto al rispetto del disciplinare "allegato" circa i metodi in materia di allaccio, le costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e genere debbono essere allacciate alla fognatura comunale a cura e spese dei proprietari e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di documentata impossibilità i proprietari dovranno,a loro cura e spese, dotare le loro costruzioni di impianti di depurazione delle acque luride, secondo progetti approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Sanitario.

Le opere di cui al precedente comma, realizzate a cura e spese dei privati, saranno da essi cedute gratuitamente al Comune, su semplice richiesta di quest'ultimo, entro dieci anni dalla loro costruzione, sempre che le stesse siano realizzate al di fuori della perimetrazione dei limiti della proprietà e che le stesse opere siano riconosciute di carattere pubblico.

ART. 2- ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DI UTENZA DI FOGNATURA-CANALIZZAZIONI PRIVATE.

Tutte le canalizzazioni private di scarico saranno allacciate alle fogne comunali "mediante" pozzetto di confluenza" in calcestruzzo di cemento, con soletta superiore armata e munita di passo d'uomo con chiusino carrabile in ghisa.

Tale pozzetto sarà realizzato a cura e spese dell'utente e passerà gratuitamente in proprietà del Comune all'atto dell'allacciamento dell'utenza.

All'estremità opposta della canalizzazione privata di scarico confluente* nel pozzetto sopracitato e comunque prima della confluenza nel pozzetto stesso, dovrà essere predisposto a cura e spese dell'utente, un altro pozzetto di caratteristiche analoghe a quelle di cui sopra ma munito di griglia metallica a barre verticali distanti tra loro non più

di un cm. detta griglia dovrà risultare estraibile e facilmente ispezionabile.

Resteranno di proprietà degli utenti le canalizzazioni, da essi realizzate, che dalle costruzioni servite raggiungono i pozzetti tipo A di cui al precedente comma essere dovranno essere costruite nel rispetto delle norme di cui al vigente T.V. delle Leggi Sanitarie ed impiegar materiali tubolari non porosi. E' vietato per tanto l'uso di tubi di cemento a meno che essi non siano protetti con spessore non inferiore a cm. 5.

Resteranno inoltre di proprietà degli utenti i pozzetti sopra menzionati e di cui l'Uffi cio preposto si riserva di dare appositi disegni esecutivi.

ART.3- TIPI DI UTENZE

Ai soli fini della corresponsaone del diritto di allaccio di cui al successivo art.8, le utenze di fognatura, sia private che pubbliche, sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) Utenze domestiche e di pubblici ritrovi;
b) Utenze di esercizi comme rciali;
c) Utenze artigianali;
d) Utenze indisutruali;
e) Utenze agricole e zootecniche;
f) Utenze Sanitarie(Ospedale-Cliniche-Laboratori di analisi Radiologici ecc.)

Le utenze di cui al sub a) sono quelle di edifici di civile abitazione e di edifici pubblici per attività di riunione e ricreazione(biblioteche, circoli ricreativi, sale da riunioni, sale da ballo, cinema, teatri).

Le utenze di cui al sub b) sono quelle dei negozi e delle attività commerciali di qualsiasi ti po nonchè di quelle di locali ove vengono esercitate le seguenti attività tipografia, falegnameria lavorazione del ferro

e del marmo,lavanderia,distribuzione di carburanti e lubrificanti,concerie tintorie,autolavaggi con annessi distributori di carburante,verniciatori auto,oltre agli elenchi riportati alla tab.3 - delib. 8/5/1980 C.M. 319/76.

Le utenze di cui al sub c) sono quelle riguardanti gli alberghi,le pensioni,i ristoranti,e le tavole calde.

Le utenze di cui al sub d) sono quelle di opifici e stabilimenti industriali per produzioni di qualsiasi tipo; rientrano in questa categoria anche le utenze per attività artigianali se le ditte interessate hanno più di dieci dipendenti.

Le utenze di cui al sub e)sono quelle di costruzione ad uso agricolo e zootecnico,con le fattorie rurali,gli allevamenti di bestiame bovino, equino,ovino e suino e gli allevamenti ovicoli.

Le utenze di cui al sub f) sono quelle di costruzione adibiti ad ospedali,cliniche,laboratori di analisi e radiologici(sia pubblici che privati)

ART.4- PRESCRIZIONI PER LE UTENZE

Le utenze di cui al sub b),c),d) del precedente art.3 dovranno realizzare le loro canalizzazioni di allaccio alla fognatura comunale esclusivamente con tubi in materiale anticorrosivo e inattaccabile agli acidi. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà autorizzare l'impiego di tubi in P.V.C.(cloruro di polivinile)se l'utente documenterà con almeno tre analisi del liquame di scarico,eseguite in tempi diversi e da laboratorio chimico autorizzato dall'Autorità Sanitaria,che le acque di scarico,non contengono prodotti aggressivi o comunque nocivi per la conservazione delle tubazioni degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto di quanto contenuto nella lege 319 del 10/5/1976.

Le utenze di distributori di carburante e lubrificanti officine in genere dovranno essere dotate di fosso trappola per l'eliminazione delle sostanze oleose; da questa dovranno avere inizio le canalizzazione di allaccio delle fogne comunali.

Per tutte le utenze di cui al sub b) e sub f) ovvero tutti i liquami provenienti da qualsiasi insediamento civile i cui valori superino i limiti riportati nella tab. allegata conforme all'art. 2 del Piano Regionale di Risanamento, che non recapitano in pubbliche fognature sono da considerare "PRODUTTIVI".

Ove i liquami scaricati non siano conformi a tali prescrizioni i titolari

titolari delle utenze dovranno,a loro cura e spese,realizzare gli impianti depuratori necessari,secondo progetti che dovranno essere approvati dallo Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l'Ufficio Sanitario. Tutte le richisste di allaccio alla fogna Comunale dovranno essere conformi a quanto stabilito nel disciplinare allegato al presente regolamento.Alla domanda di autorizzazione all'allaccio dovrà essere alligata lo stralcio della planimetria 1:500 con indicato: il futuro allaccio,il diametro della tubazione,e la sua qualità,nonché il numero delle utenze che usufruiscono di detto allaccio.La planimetria e la relazione descritta dovranno essere firmati dal proprietario e da un tecnico iscritto all'albo dei liberi professionisti. In fase di autorizzazione il richiedente dovrà versare a titolo di garanzia per la buona esecuvità dell'opera una quota stabilita dallo Ufficio Tecnico. Tale somma verrà rimborsata a seguito di sopralluogo tecnico che accerti la regolare esecuzione dei lavori.

ART.5-ONERI A CARICO DEL COMUNE-INTERVENTI

Con il servizio di fognatura e depurazione delle acque luride il Comune curerà la costruzione e la gestione delle fogne e degli impianti depurativi comunali,ed assicura quindi l'evacuazione,lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

Il personale comunale è tenuto ad intervenire rapidamente per riparare eventuali guasti sulle fogne comunali.Per gli interventi sulle fogne private l'utente dovrà intervenire entro giorni uno ad eliminare l'inconveniente igienico.Trascorso tale termine senza che l'utente abbia provveduto a quanto sopra l'Ufficio Tecnico è autorizzato ad intervenire,senza nessun parere del privato e le spese dell'intervento saranno addebitate all'UTENTE.

46 DESCRIZIONI PARTICOLARI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ESECUTIVE DIETRO CONVENZIONE CON IL COMUNE OD AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

Ai sensi delle vigenti norme urbanistiche sono a carico dei privati lottizzatori le opere di urbanizzazione dei terreni:in particolare quindi le reti di fognatura.

Inoltre ai sensi della legge 28/1/1977 n.10 successive modificazioni ed integrazioni può verificarsi che alcuni operatori edili vengano autorizzati dall'A.C. ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione.

In ogni caso gli operatori edili autorizzati dovranno presentare al Comune i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione prima della firma della convenzione, cui essi dovranno essere allegati l'Ufficio Tecnico Comunale approverà i detti progetti con le prescrizioni che dovessero risultare necessari e che dovranno essere fatte proprie dagli operatori proponenti con apposito atto scritto secondo il modello di cui all'allegato 3.

Non sono in generale ammesse fognature a sistema unitario: le reti di fognatura dovranno essere generalmente due, l'una per le acque di scarico (in seguito detta rete delle acque nere) degli edifici e l'altra per le acque piovane

In quest'ultima rete dovrà avvenire lo scarico anche delle acque di gronda degli edifici.

Le fogne per le acque nere dovranno essere realizzate esclusivamente con tubi di gres o di P.V.C.; in tale ultimo caso i tubi dovranno essere conformi alle norme ANDIS.

Le fogne per le acque pluviali potranno essere costituite da tubazioni di cemento o di cemento-armato, opportunamente protetto, oppure di spechi prefabbricati o gettati in opera, in calcestruzzo semplice o armato.

Nei progetti, che dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo Professionale, dovranno essere allegati i calcoli idraulici, nonchè il sistema di smaltimento, nel caso in cui la zona non dovesse essere servita di idonea fognatura.

I progetti di fogne che interessano più condomini ed hanno anche le caratteristiche pubbliche, sempre che siano realizzate al di fuori della perimetrazione dei limiti della proprietà, sono autorizzate dall'Amm.ne comunale, su richiesta, tramite convenzione. Le relative spese sono a carico del richiedente. Tali spese saranno contabilizzate dall'Ufficio Tecnico in detrazione agli importi da pagare dal richiedente per le opere di urbanizzazione.

Per alcune zone servite secondo il progetto Generale approvato della fognatura urbana da sistema fognario misto, su parere favorevole della Ripartizione tecnica comunale, potranno essere autorizzate reti fognarie di tipo misto. In tal caso i condotti fognari dovranno corrispondere al tipo per acque nere.

ART. 7 TARIFFAZIONE DELLE UTENZE

Il servizio di fognatura e depurazione delle acque, resa dal Comune, viene compensato con una tassa stabilita con i criteri di cui alla L.319/76;

ART. 8 DIRITTI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE

Per l'allaccio alla fognatura comunale sono dovuti al Comune i seguenti pagamenti una tantum:

utenze di cui all'art.3-sub a)	inferiore a 5 vani	£.	60.0000= € 37,19 (con IVA) € 30,99
	superiore a 5 vani	"	80.000= € 41,32
utenze " " " "	sub b)	£.	150.000= € 77,47
utenze " " " "	sub c)	"	200.000= € 103,29
utenze " " " "	sub d)	"	400.000= € 206,58
utenze " " " "	sub e)	"	200.000= € 103,29
utenze " " " "	sub f)	"	500.000= € 258,23

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti gli abusi eventualmente verificatosi saranno contestati agli utenti dalla Polizia Urbana o Sanitaria che con apposito processo verbale redatto in contraddittorio accerterà l'abuso e inviterà l'utente responsabile a rimuoverne la causa entro dieci giorni. Trascorso invano tale termine, il Comune potrà revocare l'utenza con ordinanza del Sindaco, e lo utente potrà nuovamente ottenerla solo dopo aver ottemperato a quanto prescrittogli e dopo aver nuovamente pagato il diritto di allaccio.

In caso di abusi gravi il Comune inoltrerà denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, informandone il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario se l'abuso riveste carattere di infrazione al T.U. delle leggi Sanitarie.

In caso di interventi urgenti, che si rendano necessari a seguito di abusi da parte degli utenti, il Comune potrà eseguirli immediatamente accollandone la spesa agli utenti interessati.

In caso di rinvenimento di utenze abusive, il Comune previa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, provveder à all'immediato accertamento delle responsabilità e al distacco immediato dell'utenza.

Oltre alle sanzioni di legge, l'utente abusivo sarà soggetto al pagamento al Comune della spesa occorsaw per il distacco dell'utenza edel risarcimento dei danni nellal misura che sawrà fissata dalla Autorità Giudiziaria.

ART.9 CONCESSIONI DI ACQUA DEPURATA AD USO IRRIGUO OD INDUSTRIALE

Le acque depurate negli appositi impianti, di cui il Comune accerterà l'efficienza con analisi chiaste a Laboratori qulaificati, potranno essere concesse per usi irrfigui ad operatori agricoli od industriali che ne facciano richiesta, alle seguent i condizioni:

USO IRRIGUO

a)le acque irrigue non dovranno essere impiegate per irrigare colture di vegetali da consumarsi crudi;

b) le acque non dovranno essere impiegate per usi diversi da quello irriguo;

c) le acque non dovranno essere impiegate per irrigare zone di terreno prossime a:1)Edifici,specie se di abitazione,stalle o per le trasformazioni dei prodotti agricoli; 1)bis-condotte di acqua potabile;

2)Pozzi per l'attingimento di acqua avente destinazione diversa da quella irrtigua;

3)Corsi d'acqua o comunque corpi d'acqua superficiali;

4)Falde del terreno che non forniscano sotto il profilo igienico garanzia sufficiente;

d)i concessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario necessarie per l'impiego di tali acque, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Quanto sopra vale anche per le concessioni di fanghi digeriti allo stato liquido.

USO INDUSTRIALE

a)la fornitura di acqua depurata viene concessa "tal quale" all'utente.

b)Sono a carico del concessionario tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari al miglioramento delle acque depurate in relazione allo impiego cui vengono destinate;

c)I concfessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario necessario per l'impiego di tali acque, sollevando il Comune di ogni responsabilità in merito.

ART.10 concessioni di fanghi digeriti essiccati ad uso agricolo

Per la concimazione organica di terreni agricoli il Comune potrà concedere a privati od Enti che ne facciano richiesta,fanghi digeriti provenienti dall'impianto di depurazione,opportunamente essiccati,alle seguenti condizioni:

./.

a) i fanghi non dovranno essere impiegati per concimare colture di vegetali da consumarsi crudi;

b) i fanghi non dovranno essere toccati con le mani nude dal personale agricolo;

c) i concessionari si obbligheranno a prendere tutte le precauzioni di carattere igienico e sanitario per l'impiego dei fanghi essiccati come concime, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Ogni abuso competerà la revoca della concessione oltre alle sanzinni previste dallo art. 21 del 10/5/1976.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI

ART. 11-PRESCRIZIONNI EDILIZIE

Tutte le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti.

ART. 12

Il progetto di fognatura interna di un ostabile si deve presentare su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e deve comprendere:

1) - una pianta generale del la proprietà-scala 1:500;

2)- una pianta in scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea, della quale risultano i diametri dei tubi, la loro pendenza, le isperizioni, i sifoni ed i particolari relativi all'immissione nella fognatur'a stradale, nonchè quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

3)- disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

a)- area complessiva della proprietà

b)- area scoperta sistemata a cortile o giardino;

c)- numero e superficie lorda dei vari piani, compreso il piano terra, il seminterrato ed il sottotetto se abitabile.

./.

ARTT.13 PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazinne interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alle tubazioni.

Le condutture orizzontali all'interno dei fabbricati dovranno essere eseguiti con tubi di materiale anticorrosivo.Le giunzioni di queste condotte orizzontali devono prevedere un lelevato grado di elasticità,flessibilità e tenute.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al disppra del pavimento,in caso contarro dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facil mente ispezionabile.In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete;in ogni caso si metterà un sostegno ogni giunto.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura,nonchè i pozzetti di raccolta delle acque piovane,dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.

L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm.3.Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acqua e bagni potranno avere un unico sifone al piede e sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.

Negli altri casi il collegamento sarà diretto.E' comunque vietato lo scarico diretto di un apparecchio in un altro.

I tubi principali di scarico,prima del condotto di allacciamento, dovranno essere munniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.Sulle terrazze e sui tetti,ove esistono mansarde,i tubi di esalazione devono essere prolungati per almeno due metri.I tubi dei meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

./.

ART.14 SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili,ivi compresi i pozzetti dei cortili,dovrà avere la bocca di immissinne alla fogaa pubblica ad un livello inferiore al piano stradale.A richiestaw del proprietario dell'immobile,il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale,purchè vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza sia del funzinnamento in carico del condotto nel quale avviene l'immissione che della rete di fognatura interna dello stabile.

I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale saranno a carico del rfichiedente.

ART.15- VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzinne,la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e collaudata dall'UfficWo Tecnico Com/le prima della occupazinne.Per le canalizzazinni di fabbricati già esistenti si dovrà fare domanda scritta al Sindaco del Comune entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere relative per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario ed un suo tecnico con il personale operai necessario,i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorra per la verifica a richiesta del funzinnario municipale incaricato. Le spese di mano d'opera sono a caricodel richiedentne.

La visita si limita al la costruzione della regolare esecuzione delle pere in relazione al presente regolamento,alla loro conformità al pr ggetto approvato,nonchè alla presunzione di buon funzionamento,senza responsailità per il Comune.

./.

In ogni caso,mancando la domanda speciale,si procederà al sopralluogo d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Qualora la visita dovesse dare luogo ad ingiunzioni per l'esecuzinne di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione,oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario,andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima ed il proprietario dovrà pagare £.10.000(diecimila) per ciascuna visita successiva alla prima.

ART.16 - VISITE D'UFFICIO

L'Autorità Comunale potrà a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta da parte del sig.Sindaco,procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo,tale visita dovrà effettuarsi secondo le norme dell'articolo precedente e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzinnamento nei riguardi dell'igiene,sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furno applicati i contributi.

+SCARICHI INDUSTRIALI(Insediamenti produttivi)
SCARICHI PROVENIENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ASSIMILABILI CO N I LIQUAMI DOMESTICI

ART.17-SCARICHI DI FOGNATURA TASSATIVAMENTE VIETATI

Nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura dei sottoelencati prodotti,se non preventivamente trattati con idoneo impianto di depurazio ne:

a)-benzina,benzolo,olio combustibile o qualsiasi liquido,solido o gas infiammabile o esplosivo;

b)-qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire coi processi di depurazinne naturale o artificiale dei liquami o che,comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali,creare pubblico disagio,nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento;

./.

qualsiasi scarico con pH superiore a 8 o che presenti un grado di alcalinità tale da danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione;

d)- sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali^ da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriatoà funzionamento di tutto il sitema di fognatura come ad esempio:ceneri, sabbie,fango,paglia,trucioli,metalli,vetro,stracci,piume,bitume,materie plastiche,legno,spazzatura,sangue intero,visceri,peli,o carnicci,piatti di cartone,contenitori vari,acque di rifiuto di opifizi lavoranti marmi o marmette,ecc.

Tutte le sostenze sopramenzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.A tale scopo esiste un servizio di raccolta per lrifiuti solidi.

e)- tutti gli scarichi provenienti da prestazioni di servizio i cui liquami non siano assimilabili con quelli provenienti da insediamenti civili.

ART.18-SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE

Nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella civica fognatura dei rifiuti che,a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale,siano in grado di influire negativamente sulla rete dei condotti sull'impianto di depurazinne sulle apparecchiature installatee che comunque posssano rappresentare danno per il pubblico.

Nella formulazione del proprio giudizio l'Autorità comunale terrà in considerazione i seguenti fattori:portata dello scarfico,particolare riferimento alla velocitg à ed al grado di riempimento dei condotti,materiali da costruzinne impiegati nell'esecuzione della rete di fognatura,processo e dimensinnamento adottati nell'impianto di depurazione,tutti quei fattori tecnici che abbiano influenza sulla conservazione del sistema di fognatura adottato.E' pertanto vietato lo scarico di:

)- qualsiai fluido con temperatura superiore ai 35° C.

)- qualunque scarico contenente grassi,cera,olii emulsionati o non,in quantità eccedente i 2 mg/l;oppure tutte quelle sotanze in grado di solidificare o di diventare viscosa a temperatura comprese tra 1C e 35° C.

)- tutti gli scarichi contenenti forti soluzioni acide di decapaggio oppure soluzioni concentrate di placcatura,siano esse neutralizzate o no;

./.

c)- qualunque scarico contenente ferro,rame,cromo,zinco,e sostanze tossiche simili,in esse comprese anche tutte quelle che richiedano per la propria neutralizzazione,quantità di cloro tali da superare i limiti prescritti dall'Autorità Comunale;

d)- tutti gli scarichi contenenti fenoli ed altre sostanze in grado di emettere odori ad alta intensità,tali da superare i limiti stabiliti dall'Autorità Comunale in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti statali o locali;

e)- qualsiasi scarico radioattivo o di isotopi con semiperiodo e concentrazione superiore ai limiti stabiliti dalle Autorità comunali in armonia con le leggi dello Stato.

f)- qualunque scarico con pH inferiore a 6;

g)- concentrazioni particolarmente elevate di sostanze inerti in sospensione come ad esempio argille saponifere,fanghiglie,argillose,ecc.,o soluzioni di cloruro di sodio,solfato sodico,ecc.;

h)- scarichi fortemente colorati come le acque di tintoria,scarichi di industrie di coloranti,soluzione di tannino vegetale ecc.;

i)- tutti gli scarichi con B.C.D. particolarmente elevato;

l)- qualunque scarico con portata o concentrazione talmente elevata da costituire volano ritardatore;

m)- qualsiasi acqua o scarico contenente sostanze che non possono essere trattate nell'impianto di depurazione esistente e che non essendo solo parzialmente ingenerino un affluente non competibile con i limiti di accettabilità stabiliti dalla Autorità preposta agli scarichi.

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi dalle caratteristiche sopraelencate e che a giudizio della Autorità comunale possano avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire un pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose,l'autorità comunale potrà a suo giudizio:

a)- negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;

b)- imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico,sia per quanto defluisce nella fognatura civica,sia quando defluisce in canali di irrigazione o corsi d'acqua in genere.Per nessun motivo si deve danneggiare l'agricoltura e la fauna ittica;tutti i danni causati alle

colture o agli animali,per tossicità delle acque,saranno interamente a carico di chi ha immesso abusivamente gli scarichi nei corsi d'acqua esistenti;

c)-richiedere un controllo sullá portata e sull'andamento dell'immissione;

d)-richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

Qualora l'Autorità comunale autorizzi il pretrattamento,le dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

L'Autorità coumunale potrà imporre l'installazione di intercettatori di grassi e sabbie,allorchè ciò sia indispensabile a causa dell'eccessiva quantità di dette sostanze,nonchè di materia infiammabili o comunque pericolose,che fossero contenute negli scarichi.

Tali dispositivi dovranno essere ubicati in posizione tale da essere facilmente e prontamente ispezionabile,sia nei riguardi della loro manutenzione,che della loro ispezione.Il loro dimensionamento e tipo costruttivo dovrà essere approvato dall'Autorità comunale.Gli impianti di pretrattamento e i dispositivi per uniformare le portate,autorizzati ed approvati dalle Autorità competenti,dovranno essere costruiti e mantenuti sempre in perfetta efficienza e conservazione a completa cura e spese dei proprietari de gli immobili.

ART.19-ISPEZIONI E CONTROLLI

Qualora l'Autorità comunale lo richiedesse,l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare,a propria cura e spese,una apposita cameretta di controllo unitamente alla strumentazione e agli accessori per effettuare misure,analisi e camionature.Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili,in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dall'Autorità comunale.Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di efficienza a cura e spese della proprietàinteressata.

Il personale del Comune avrà Pd ritto di accesso in qualsiasi momento, per poter effettuare ispezioni,controlli,misure,analisi,camionature e quanto altro occorra,in ottemperawnza a quanto previsto dal presente regolamento.Detto personale non avrà alcun diritto di indagare intorno ai proces-

si produttivi che non abbia no stretta attinenza con la natura e la sorge degli scarichi,dei condotti di fognatura e degli eventuali impianti o apparecchi di pretrattamento.

Nessuno potrà manomettere,danneggiare o distruggere qualsiasi struttura,accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorfità comunale: chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione in conformità a quanto prescritto all'art.47,salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di revocare il permesso di scarico.

ART.20 - PROVE ANALISI E MISURE

Tutte le misure,le prove,le analisi,ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura,verranno effettuati secondo quanto prescritto dagli "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWHTER" edito a cura della American Public Health Association.

Le campionature verranno effettuate a cura e spese dell'utente ed i risultati delle analisi saranno recapitati direttamente dai laboratori all'Ufficio Sanitario Comunale e al Laboratorio Provinciale,nel caso in cui non si è nella possibilità di eseguire tali esami in locc.Per tali esami saranno usati i metodi più comunemente accettati e in modo tale da rispecchiare il più fedelmente possibile la reale situazione nonchè la influenza degli scarichi sull'intero complesso di fognatura e sulla incolumità del personale addetto alla sua manutenzione.Caso per caso si stabilirà se prelevare campioni miscelati o istantanei.In generale per le analisi interessanti il B.C.D. ed il solidi sospesi verranno prelevati campioni coçrrispondenti alla media giornaliera mentre,per il pH,verrà determinato su campioni istantanei prelevati ad intervalli regolari.

ART.21 - RESPONSABILITA'

Durante le visite di controllo,nell'ambito della proprietà privata,il personale del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.

I proprietari o gli aventi causa non saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente possa toccare al personale comunale,mentre il Comune sarà tenuto ad indennizzare la ditta per eventuali danni causati dai propri incaricati e ciò anche nel caso di reclami da parte di terzi,fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o

./.

incuria da parte dei propr ietari,in relazione a quanto prescritto allo art.27 del presente regolamento.

L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità comunale esoneraw il proprietario della responsabilità e delle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

ART.22-ACQUE NON INQUINATE PROVENIENTI DA IMPIANTI PRIVATI DI SOLLEVAMENTO O RAFFREDDAMENTO.

Le acque non inquinate(come ad esempio le acque di raffreddamento) provenienti da impianti di sollevamento di proprietà privata dovranno di norma essere restituite al s ottosuolo,previa autorizzazinne delle superiori Autorità,a mezzo di reti o pozzi drananti e,se del caso previo trattamento in opportuni impianti.

ART.23- LIMITI DI ACCETTABILITA'

I limiti di accettabilità sono quelliç riportati nelle tabelle A-B-C- della legge n°319 del 10 maggio 1976 ed alligate nel presente regolamento-

ART.24-POZZI NERI - VASCHE SETTICHE-VASCHE TIPO IMHOFF.
PER SCARICHI CHE NON RECAPITANO NELLA PUBBLICA FOGNATURA
PER INSEDIAMENTI SUPERIORI E NON A 50 VANI O A 500 mc.

Per tali servizi viene demandato a quantostabilito nel Piano Regionale di Risanamento all'artt. 6-7-8-9-10 riportati sullo "SCHEMA DI DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI CHE NON RECAPITANO IN FOGNATURA".

ART.25-SCARICHI DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I dettiscarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) Nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiale debbono essere conformi,sia dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui all'alligata tabella "A".

2) Se hanno recapito in pubbliche fognature debbono,prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla alligata tabella "C" e successivamente allo avvio del medesimo,adeguarsi a quanto prescritto nel presente regolamento;

./.

3) Possono avere recapito sul suolo anche adibito ad usi agricoli o nel sottosuolo, se vengono pretrattati e che comunque non danneggiano; l'agricoltura, eventuali falde acquifere e servizi sia pubblici che privati, comunque detti scarichi dovranno essere sempre autorizzati dall'Amministrazione Comunale previa approvazione del progetto per il pretrattamento.

ART. 26-SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

Gli scarichi di cui al presente articolo sono soggetti alle seguenti norme:

1) Se hanno recapito in corsi d'acqua superficali dovranno necessariamente adeguarsi :

a)- entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976 n°319 ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella "C".-

b)- entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella "A".-

2) Se hanno recapito in pubbliche fognature dovranno adeguarsi:

a)- entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976 n°319 ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella "C";

b)-dalla data di attivazione dell'impianto di depurazione centralizzato, dovranno osservare quanto prescritto dal presente regolamento e da quello sanitario.

ART. 27-SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI O DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO.

Detti scarichi sono sempre ammessi purchè osservino quanto riportato nell'articolo 17-18-lett.a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-

ART. 28-SCARICHIE ESISTENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI CHE NON RECAPITANO NELLA PUBBLICA FOGNATURA.

I titolari di scarichi già esistenti che non recapitano nella pubblica fognatura e provenienti da insediamenti civili debbono denunciare la loro posizione al competente Ufficio Tecnico Comunale nei modi e nei tempi disposti nel presente regola mento.

I titolari di scarichi provenienti da inseddiamenti produttivi debbono:

a)se sprovvisti di autorizzazione allo scarico farne subito domanda

./.

al Sindaco.

b)- se in possesso dell'autorizzazione presentare domanda di rinnovo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Detta domanda deve essere indirizzata al sig. Sindaco e corredata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative, nonchè dell'ubicazione in planimetria (scala 1:500) dello scarico e della rete fognante dell'immobile e l'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare analisi cliniche e micrografiche dei liquami in uscita dall'insediamento.

c)- nella domanda inoltrata al Sindaco, per la richiesta autorizzazione allo scarico di liquami ovvero all'allaccio alla fognatura l'utente deve dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare incondizionatamente le clausole o gli articoli in esso contenute.

ART. 29 SCARICHI SPECIALI

Tutti gli scarichi di liquami ovvero gli allacci alla fognatura o lo smaltimento sul suolo o su acque superficiali, provenienti da insediamenti sanitari, dovranno, nella richiesta di autorizzazione allo scarico o al suo prosieguo, denunciare tra l'altro lo smaltimento dei rifiuti solidi speciali (sale operatorie - laboratori di analisi ecc.).

L'autorizzazione è subordinata al parere dell'Ufficiale Sanitario e del Medico Provinciale.

ART. 30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente al disciplinare per l'esecuzione dei lavori di natura edile alligato alla stessa.

Le utenze di fognatura esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rese conformi alle prescrizioni qui contenute entro centoventi giorni a decorrere dalla data della relativa ordinanza del Sindaco, con facoltà per l'AC, dell'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, con rivalsa della spesa nei confronti degli utenti inadempienti. Per tutte le disposizioni, criteri o metodologie non ripartite nel presente schema, si fa sempre riferimento al Piano Generale di Risanamento ovvero alla delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque all'inquinamento del 4/2/77.

il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità Comunale e l'affisione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.21 L. 9 giugno 1947 n°350.-

IL FUNZIONARIO

GEOM.ANTONIO GALLO

L'INGEGNERE CAPO

DR.ING. ALDO PICCIOTTI

UFFICIO TECNICO

N. .....

Risposta alla nota

Del ..... N. .....

Div. ..... Sez. .....

Alla Spett.le Ditta

_____

_____

Al Comando VV.UU.

S E D E

All'Ufficio RAGIONERIA

S E D E

OGGETTO: Autorizzazione allaccio scarichi alla fognatura Comunale in Catanzaro via _____

In riferimento alla istanza prodotta dalla ditta in indirizzo con la presente si autorizzano i lavori indicati in oggetto, significando che l'esecuzione degli stessi é subordinata alla osservanza delle seguenti condizioni:

1) - Siano osservate le leggi e Regolamenti vigenti e quelli che potranno essere eseguiti senza interrompere o comunque ostacolare il transito veicolare e pedonale assicurando il libero deflusso delle acque piovane sulla strada, nelle cunette fossi di scolo. Le acque di qualsiasi natura e provenienza in dipendenza dei lavori dovranno essere convogliate fuori dalla strada e sue pertinenze (cunette, banchine, scarpate etc.ect.). Si fa assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente o scaricare materiale, sulla sede stradale e sue pertinenza interessate dai lavori di che trattasi.

2) - Durante l'esecuzione dei lavori a tutela e garanzia della pubblica incolumità, dovranno essere apposti gli appositi segnali previsti dal Codice della Strada, nonché quelli notturni prescritti dall'art.8 della legge 24.4.1959 n° 207.

3) - Non saranno apportate " variazioni " ai lavori di cui alla presente autorizzazione, senza preventivo consenso dell'Ufficio Tecnico Comunale. I lavori dovranno essere portati a compimento, improrogabilmente, entro giorni _____ dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Non appena ultimati i lavori dovrà essere informato l'Ufficio Tecnico perché sia accertata l'esecuzione e la rispondenza degli stessi a quanto prescritto con la presente.

4) - I lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno essere realizzati con il rispetto delle norme contenute nella Legge N° 319 del 10/5/1976, con l'obbligo di realizzare una vasca tipo IMHOFF prima dell'allaccio in questione.

5) - L'allaccio oggetto della presente dovrà essere realizzato impiegando tubazioni in materiale anticorrosivo ed impermeabile, di diametro non inferiore a m/m _____. Inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto d'ispezione, in calcestruzzo delle dimensioni di cm._____ e di altezza variabile; il tutto coperto da botola di chiusura in ghisa, il cui peso dovrà essere non inferiore a Kg._____. Nella fogna Comunale scaricheranno solo ed esclusivamente liquami di natura domestica in conformità alle disposizioni della Legge Antinquinamento richiamata al punto 4 della presente;

6) - Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte su tutta la superficie interessata dai lavori aumentata di cm._____rispetto al filo degli scavi. Inoltre il vecchio asfalto dovrà essere sagomato e, quindi tagliato con mezzo meccanico.

7) - Il Comune rimane sollevato ed indenne da ogni eventuale responsabilità in dipendenza di detti lavori.

8) - A garanzia dei lavori di allaccio al collettore comunale la ditta concessionaria é tenuta a versare, a titolo cauzionale, tramite la Tesoreria Comunale, la somma di £._____(diconsi lire_____) che sarà restituita dopo le constatazioni di cui al punto 3° della presente Autorizzazione.

Il Comando dei VV.UU. cui la presente é diretta per conoscenza, é tenuta a controllare che il concessionario sia munito, oltre che della presente autorizzazione, anche della ricevuta della Tesoreria Comunale comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al precedente punto 8°, nonchè l'osservanza delle richiamate disposizioni di Leggi e Regolamenti sopra evidenziate.-

L'INGEGNERE CAPO

_____

IL SINDACO

_____

Per ricevuta ed accettazione della clausole contenute nella presente autorizzazione.

Catanzaro lì_____

IL CONCESSIONARIO

_____

Tabella parametrica per scarichi provenienti da insediamenti di cui al sub.b e sub.f o ad altri assimilabili a quelli civili.

[illegible]

A tale proposito si propone di considerare assimilabili a quelli provenienti da insediamento civile esclusivamente gli scarichi caratterizzati dai seguenti parametri inquinanti, in aggiunta (*) alle caratteristiche delle acque prima dello utilizzo, in concentrazioni inferiori a quelle indicate:

- Temperatura	≤25°C
- pH	compreso fra 6,5 e 9,5
- Solidi in sospensione	≤650 mg/l
- BOD_5	≤250 "
- COD	≤500 "
- rapporto BOD_5/COD	≥0,5
- TOC	≤200 mg/l
- Azoto ammoniacale come N	≤30 "
- Azoto totale come N	≤55 "
- Fosforo totale come P	≤15 "
- Cloruri come Cl	≤50 "
- Solfati come SO_4	≤30 "
- Grassi e olii animali o vegetali	≤35
- Tensioattivi	≤10

(*) cioè le concentrazioni delle acque scaricate possono risultare superiori ai limiti indicati ove tale maggiorazione sia dovuta alle concentrazioni già presenti nelle acque di approvvigionamento. Le condizioni relative al pH ed al rapporto BOD_5/COD devono viceversa essere comunque rispettate.

'ATTO LETTO E SOTTOSCRITTO

'L SEGRETARIO GENERALE — IL SINDACO — IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 2 - GEN. 1993
e vi è rimasta sino alla scadenza di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, N. 530, senza / con opposizioni.

Catanzaro, 2 - GEN. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
festivo / di mercato *(oppure)* dal
al e che nessuna opposizione è stata presentata contro la medesima.

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal
al
senza opposizioni ed invio alla Sezione di Catanzaro del C. R. C. in data ..... col Prot. N. .....

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE CONTROLLO
ATTI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI CATANZARO

Prot. N. li .....

Visto:

IL PRESIDENTE

ORDINANZA N. 7

CITTÀ DI CATANZARO

Assessorato Igiene del territorio - Ecologia e Ambiente

IL SINDACO

VISTA: La legge n. 319 del 10 maggio 1976. CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTENUTI si cui all'art. 9 - ultimo comma - e del successivo art. 15;

VISTO: Il Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 che regolamenta lo smaltimento degli "olii esausti";

VISTA: La Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4 febbraio 1977;

VISTO: Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, emanato ai sensi della citata Legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 650;

VISTA: La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla Riforma Sanitaria;

VISTI: La Legge 8 ottobre 1976, n. 690 ed il Decreto Legge 10 agosto 1976, n. 544;

VISTA: La Legge Comunale e Provinciale - T.U. approvato con R.D. 4/2/1915, n. 148;

VISTO: Il vigente Regolamento Comunale sul Servizio Fognatura Urbana all'uopo emanato per la tutela delle acque dall'inquinamento;

allo scopo di intervenire per osservare e fare osservare le richiamate disposizioni legislative a tutela delle acque dall'inquinamento; con la presente

O R D I N A

1°) È fatto obbligo a tutti coloro i quali esercitano attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e zootecniche; nonché ai titolari di insediamenti abitativi (insediamenti civili) o di quelli assimilabili a questi ultimi e che attualmente scaricano nella pubblica fognatura, senza alcuna autorizzazione o che riversano, liberamente, liquami sul suolo, sottosuolo, fiumi, torrenti, mare, ecc. o usano altri sistemi di smaltimento liquami, di indicare e denunciare, per iscritto, al competente ASSESSORATO IGIENE TERRITORIO ECOLOGIA E AMBIENTE, sito in Via Carlo V - Catanzaro, il sistema di smaltimento dei liquami, corredando detta denuncia di:

a) - Stralcio planimetrico in scala 1:500 con riportato il tracciato della fogna, la ubicazione dell'insediamento, la natura, la portata e la destinazione d'uso dello stesso, notizie queste riferite anteriormente al 10 maggio 1976, data di entrata in vigore della Legge N. 319;

b) - Certificato di abitabilità dell'immobile e di destinazione d'uso dei locali;

c) - Licenza edilizia o concessione ad edificare rilasciata dal Comune;

d) - Relazione tecnica esplicativa sul sistema fognario, sui materiali impiegati, sul sistema di pretrattamento e di smaltimento dei liquami; il tutto sottoscritto dall'interessato e da un tecnico libero professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale;

2°) È altresì fatto obbligo a tutti coloro i quali intendono esercitare le richiamate "Attività" di cui al precedente punto 1°) della presente Ordinanza, a presentare e prima dall'intraprendere le rispettive attività, regolare istanza corredata dai sopra descritti "elaborati", al suddetto ASSESSORATO IGIENE TERRITORIO-ECOLOGIA e AMBIENTE di questa Amministrazione, tendente ad ottenere la "prescritta autorizzazione" ad usufruire del Servizio Comunale di Fognatura, ove questa trovasi ad una distanza non superiore ai metri 400 dall'insediamento cui s'intende collegare ed il cui dislivello, dal punto di presa non superi i metri 30. In caso contrario gli interessati dovranno, comunque, documentare il sistema che andranno ad adottare per lo smaltimento dei liquami prodotti dal proprio "insediamento" ai sensi e per gli effetti della richiamata Delibera del Comitato dei Ministri, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.

INOLTRE SI FA ASSOLUTO DIVIETO

di immettere, nella pubblica fognatura — se non preventivamente ed idoneamente trattati —: benzina, benzolo, olii combustibili od altri derivati da "idrocarburi", nonché sostanze tossiche quali: acidi in genere, fluidi con temperature superiori ai 35° C, grassi, cere, olii emulsionati o non, sostanze in grado di solidificare o diventare viscose a temperature comprese tra 1 e 35° C., scarichi contenenti residui di ferro, rame, cromo, zinco, fenoli, ed altre sostanze in grado di emettere odori ad alta intensità, materiali radiattivi od isotopi, coloranti, acque provenienti da tintorie o da industrie di coloranti, soluzioni o acque contenenti acido tannico o soluzioni vegetali affini, nonché liquidi contenenti "PH" inferiore a 6.

Gli interessati sono tenuti ad osservare il contenuto della presente Ordinanza e darvi adempimento entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di emanazione della stessa.

Gli Organi di Polizia Municipale nonché quelli Sanitari della U.S.L. N. 18 cureranno i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle citate disposizioni.

Eventuali inadempienze a quanto sopra ordinato saranno perseguibili a norma di legge ivi compresa l'azione penale prevista a carico dei contravventori.

Dalla Residenza Municipale, li 19 gennaio 1987

IL SEGRETARIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE DEL TERRITORIO